

Qual è il trattamento giuridico e normativo da applicare al personale degli enti locali che opera presso gli uffici del Palazzo di Giustizia?

Il personale comunale che opera presso gli uffici del palazzo di Giustizia è, a tutti gli effetti, "comandato". Tale affermazione si desume al punto 2 della Circolare del Ministero della Giustizia DG OG -Uff II- del 7/9/2000, in cui si individuano i soggetti autorizzati a chiedere il comando del personale comunale. In riferimento a tale istituto si vedano in particolare le risposte 900-25A1 (vedi sopra) e 499-15B6 (vedi in trattamento accessorio, quantificazione risorse decentrate).

Al Comune verrà rimborsato, da parte del Ministero della Giustizia, il trattamento fondamentale corrisposto al personale in oggetto, come specificato al punto 3 della sopracitata Circolare "con esclusione, quindi, di ogni voce retributiva accessoria".

Il trattamento accessorio del personale comandato è a carico dell'Amministrazione di destinazione, in quanto la stessa fruisce delle relative prestazioni (lavoro straordinario, eventuali turni o reperibilità, compensi per progetti di produttività, ecc.).

Il personale comandato ha diritto ad essere valutato dall'ente di formale appartenenza (quindi dal Comune) ai fini della progressione economica orizzontale; quanto agli strumenti e procedure per la valutazione si rimanda alla risposta 399-5D5 (vedere in sistema classificazione – mobilità).

Il personale in oggetto, è ancora dipendente dell'Ente e, pertanto, ha diritto alla applicazione di tutte le disposizioni contrattuali di nuovi CCNL del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali ed in modo particolare di quelle concernenti le rivalutazioni del trattamento economico tabellare.